

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - “variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 nuovo pozzo in sostituzione di un vecchio pozzo dismesso e chiuso (Cod. Univ. TO-P-04398), in Comune di Pralormo, ad uso potabile acquedottistico, assentita alla SMAT SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 803-27911 del 24-10-2016; Codice Univoco: TO-P-04398.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in sanatoria alla SMAT SpA - P. IVA 00489140012 - con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, la “variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 nuovo pozzo profondo 136 metri in falda profonda, in Comune di Pralormo località Via Lunga - dati catastali di ubicazione della nuova opera: Foglio 28 Particella 104 - in misura di litri/s massimi 15 e medi 7,61 per complessivi metri cubi annui 240.000 ad uso potabile, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, in sostituzione di un vecchio pozzo dismesso e chiuso ai sensi dell'Allegato E dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 (Cod. Univ. TO-P-04398; Cod. Utenza: TO12820; Ex pratica preferenziale: 022392);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di abrogare e sostituire in toto, con il presente provvedimento ed il collegato disciplinare, qualsiasi atto, disciplinare o provvedimento precedentemente emanato dallo scrivente Servizio ed inerente i pozzi in questione.
4. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
8. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 27-10-2016.(... omissis ...)